



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 52 del 20 dicembre 2016



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione del mercato settimanale in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente:

- D.Lvo 31.03.98 N. 114;
- L.R. 02.02.2010 n. 6 – Regione Lombardia – Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- D.G.R. 27 06.2016 n. X/5345;

TITOLO I

MERCATO

ART. 1 LOCALIZZAZIONE, CADENZA E ORARI DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area indicata nella planimetria allegata, visionabile nel sito web del Comune di Quinzano d'Oglio, con cadenza settimanale nella giornata di Mercoledì, osservando l'orario di vendita dalle ore 07.30 alle ore 13.00.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale dalle ore 06,00 alle ore 07,30 e deve lasciare il posteggio libero da ogni ingombro e immondizia entro le ore 13.30.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincida con una festività, il mercato avrà regolare svolgimento, con l'eccezione dei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua per i quali il Sindaco, effettuate le consultazioni di legge, potrà disporre lo spostamento della data di svolgimento.

ART. 2 DIMENSIONAMENTO E ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

L'area complessiva del mercato, così come definita dalla planimetria allegata, è strutturata come indicato nell'apposito allegato che ne identifica la superficie.

Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, garantendo nel contempo i requisiti di igienicità sanitaria, capace di garantire il maggior servizio da rendere ai consumatori, si specifica che sono così suddivisi:

- N. 2 posteggi presso il mercato, riservati ai produttori agricoli
- N. 13 settore alimentare



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO PROVINCIA DI BRESCIA

- N. 37 settore non alimentare

Per un totale di n. 52 posteggi.

Nei posteggi alimentari non possono essere inseriti, neppure mediante procedura di subingresso posteggi non alimentari, che comportino perciò una variazione merceologica. Solo in occasione della spunta, qualora non siano presenti “spuntisti” del settore alimentare e/o, del settore agricolo, il posteggio può essere assegnato ad un commerciante su aree pubbliche del settore non alimentare: in tal caso l’assegnatario matura anzianità di spunta sul mercato, ma non sullo specifico posteggio alimentare.

ART. 3 MODALITA’ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento e precisamente dalle ore 06,00 alle ore 07,30, provvederà all’occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART. 4 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Al fine di garantire una sicura e tranquilla deambulazione pedonale, è vietato all’interno dell’area mercatale la circolazione, la sosta e la fermata di ogni autoveicolo, motociclo o velocipede escluso quelli impiegati nelle attività mercatali e fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, in ottemperanza a specifica Ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada.

Inoltre è fatto divieto di posteggiare o vendere in forma itinerante da parte di altri ambulanti ad una distanza inferiore di 500 mt. dal mercato.

ART. 5 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

Le modalità di esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all’esterno, all’erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attendersi al rispetto delle seguenti disposizioni:



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
PROVINCIA DI BRESCIA

- I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- Le metrature del posteggio assegnato dovranno comprendere le attrezzature, i tendoni, i banchi, le merci e gli eventuali veicoli, le merci dovranno essere esposte all'interno di tale spazio arretrate di almeno 0,50 mt. su tutti i lati di esposizione.
- Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad altezza dal suolo non inferiore a m. 2.20;
- È consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati e non, purché sostino entro lo spazio delimitato della concessione di posteggio;
- Esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti in merito. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
- Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In tal caso dovrà esserne agevolata l'uscita;
- Il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro;
- L'operatore che per qualsiasi esigenza debba provvedere alla rimozione momentanea della segnaletica provvisoria, posizionata in loco al fine della chiusura al traffico dell'area mercatale, ha l'obbligo di ripristinarla tempestivamente;
- **IN OGNI CASO GLI OPERATORI DEVONO ASSICURARE IL PASSAGGIO DEI MEZZI DI EMERGENZA E DI PRONTO INTERVENTO.**

ART. 6 RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Qualora si proceda:

- Alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;
- Al trasferimento dell'intero mercato in altra sede;

V.le Gandini n. 48 - Tel. 030/933232 – fax 030/9924035 C.F. 00854910171 – P. IVA 00582910980

E-mail: infocomune@quinzano.it pec: protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolati di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. Anzianità di presenza sul posteggio;
2. Anzianità storica di presenza sul mercato;
3. Anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
4. Rispetto dei criteri merceologici di cui all'articolo 2;

Tutto ciò, fatte salve esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari potranno essere assegnati giornalmente agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 lettere a-b D.lgvo n. 114/98, che vantino maggior numero di presenze complessive sul mercato. **LA SPUNTA SI TERRÀ ALLE ORE 08,00.**

Nell'assegnazione si dovrà aver riguardo ai criteri merceologici di cui all'articolo 2.

In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità, che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai quattro mesi consecutivi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

ART. 8 PRESENZE

Sono considerate **presenze** in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Sono considerate **presenze effettive** in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato.

La validità della partecipazione al mercato è attestato dalla presenza del titolare dell'impresa (del legale rappresentante in caso di società). Qualora questi soggetti siano impediti è ammessa la presenza sostitutiva di un collaboratore dipendente o familiare, purchè munito dell'originale dell'autorizzazione.

Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze i titolati di posteggio devono:



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO PROVINCIA DI BRESCIA

- Comunicare all'Ufficio Polizia Locale entro la giornata di mercato successiva i motivi che hanno comportato l'assenza;
- Presentare al suddetto Ufficio entro 15 giorni la documentazione relativa.

Sulla base di quanto sopra l'Ufficio competente si accerterà l'ammissibilità della giustificazione prodotta prendendo nota nell'apposito registro.

Gli operatori devono obbligatoriamente esporre in modo continuativo copia originale del documento autorizzatorio nonché la carta d'esercizio e l'attestazione annuale al fine di permettere un agevole controllo da parte degli operatori di Polizia Locale.

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, l'addetto al mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato l'incaricato appartenente al Servizio di Polizia Locale procederà altresì alla redazione della "Relazione giornaliera di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- Le assenze dei titolari di posteggio;
- Le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- Ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

ART. 9 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia conforme alle sue scelte.



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
PROVINCIA DI BRESCIA

ART. 10 SCAMBIO POSTEGGIO

Gli operatori, già concessionari, possono scambiarsi il posteggio esclusivamente all'interno della stessa categoria merceologica e con l'espresso consenso del Comune.

L'istanza, a firma congiunta, va inoltrata al Responsabile del mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART. 11 POSTEGGI ISOLATI

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate al mercato, fiere o sagre, sono istituiti e assegnati dal Comune con le medesime procedure e criteri previsti per le aree mercatali, mediante la procedura pubblica di carattere comunale in deroga all'obbligo del preventivo nulla-osta regionale.

ART. 12 SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgvo n. 114/98.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di proprietà legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno dalla morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART. 13 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione di cui al D.lgs 228/2001 sono riservati:

- N. 2 posteggi presso il Mercato;



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
PROVINCIA DI BRESCIA

dati in concessione annuale limitatamente alla durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.

La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del produttore agricolo nella sua persona e/o collaboratore.

I posteggi non utilizzati vengono assegnati in via provvisoria ad eventuali altri produttori agricoli presenti per la spunta e successivamente agli operatori su aree pubbliche che concorrono alle operazioni di spunta.

ART. 14 OPERATORI CHE VENDONO MERCI USATE

In caso di vendita di merci antiche o usate gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 15 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

La durata della concessione di posteggio è fissata, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. a) L.R. 6/2010 in anni 12.

La procedura di assegnazione dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio è effettuata dal Comune attraverso apposito bando sulla base della normativa vigente con invio telematico o mediante Posta Elettronica Certificata. Copia dello stesso verrà trasmessa alle Associazioni di Categoria per fini pubblicitari e informativi.

L'atto di assegnazione del posteggio comporta il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione amministrativa e della concessione all'occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO PROVINCIA DI BRESCIA

ART. 16 NORME IGENICO SANITARIE

Le aree mercatali dovranno essere dotate di energia elettrica e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza MIN. SAN. 02.03.2000 oltre che alle norme dettate dal Regolamento Locale d'Igiene.

ART. 17 COSAP

Si rimanda al Regolamento Comunale Cosap.

ART. 18 PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prodotti esposti sui banchi di vendita nell'area mercatale devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applica inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

ART. 19 CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

Il Comune sente obbligatoriamente le associazioni di categoria sulle questioni di seguito elencate:

- Programmazione dell'attività;
- Definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- Istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione del mercato;
- Definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi;
- Predisposizione dei Regolamenti Comunali e delle Deliberazioni Regionali e Comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche in occasione dei mercati.



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO PROVINCIA DI BRESCIA

ART. 20 SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal D. Lgvo. N. 114/98, limitatamente alle fattispecie delle violazioni e relative sanzioni, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 che sarà applicata ai sensi della Legge 689/81 art. 16.

Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, il responsabile del mercato può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, salvo ulteriori decisioni riguardanti:

- Richiamo con diffida;
- Sospensione del posteggio fino a 20 giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- L'abusiva estensione dei oltre 1/3 della superficie autorizzata;
- Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi dell'arredo urbano e del patrimonio arboreo.

ART. 21 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.Lgvo. N. 114/98, alla L.R. n. 6/2010 e alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART. 22 ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche in occasione del mercato settimanale.